

Schema di Contratto

“Fornitura n° 2 Spazzatrici per piazzali aeroportuali e piste presso gli Scali di Firenze e Pisa”

CIG

**CONTRATTO
TRA**

Toscana Aeroporti Spa (di seguito "**TA**"), con sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze, Partita IVA e Codice Fiscale 06521990488, in persona dr.ssa Gina Giani, in qualità di Legale Rappresentante munita di idonei poteri,

e

Soc. (di seguito "**Fornitore**") con sede in, Via, Partita IVA, Codice Fiscale....., in persona di....., nella sua qualità di, munito di idonei poteri, di seguito congiuntamente "**Parti**"

Premesso

- a) che TA gestisce gli Aeroporti Amerigo Vespucci di Firenze e Galileo Galilei di Pisa (di seguito anche "Aeroporti") in base alle convenzioni n. 28 del 14 dicembre 2001 e n. 40 del 20 ottobre 2006 relative all'affidamento in concessione totale rispettivamente degli scali di Firenze e di Pisa;
- b) che TA ha effettuato una procedura di gara europea pubblicata su GUUE..... per la selezione di un soggetto cui affidare la fornitura e posa in opera di n. 2 spazzatrici per piazzali aeroportuali e piste presso gli Scali di Firenze e Pisa;
- c) nel disciplinare di gara è stato richiesto ai concorrenti di presentare l'offerta entro le ore 13:00 del giorno _____;
- d) il concorrente _____ ha fatto pervenire in tempo utile e secondo le modalità prevista dal "Disciplinare di gara" la propria offerta;
- e) la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giornogiusta verbale;
- f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta procedura;
- g) che TA intende affidare al **Fornitore** l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- h) che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi, richiesti dal Disciplinare di Gara ai fini dell'assegnazione della fornitura;
- i) TA ha acquisito, relativamente al Fornitore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, e ne ha accertato la relativa validità;
- l) **TA**, in data _____, aggiudicava in via definitiva l'affidamento delle prestazioni in oggetto a _____;

**Tanto premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1 Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati citati nel presente accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 1 bis Oggetto del Contratto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e messa in esercizio di n° 2 Spazzatrici per piazzali aeroportuali e piste presso gli Scali di Firenze e Pisa. Le caratteristiche della fornitura, sono qui sintetizzate.

Le spazzatrici oggetto della presente fornitura dovranno avere un telaio di provenienza commerciale e dovranno essere idonee ad operare su strade, piste di volo, raccordi e piazzali aeroportuali; dovranno essere idonee ad operare anche in caso di superfici bagnate a seguito di precipitazioni atmosferiche e a temperature comprese tra i -10°C e i 45°C.

La fornitura predetta dovrà soddisfare tutte le caratteristiche tecniche riportate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata, documenti ai quali integralmente ci si riporta.

Art. 2 Caratteristiche delle Apparecchiature, Garanzia e Assistenza Tecnica

Le caratteristiche dei mezzi, la relativa garanzia offerta e l'assistenza tecnica garantita dal Fornitore sono descritte nel Capitolato tecnico, che si allega al presente Contratto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 Tempi di consegna

Il Fornitore ha l'obbligo di provvedere alla fornitura, compreso il collaudo e la messa in esercizio di entrambi i mezzi entro al massimo n° giorni naturali e consecutivi a partire dalla stipula del contratto e/o dalla data dell'ordine in via d'urgenza.

La garanzia richiesta per gli impianti oggetto dell'appalto è pari ad almeno 24 mesi oppure per il maggior periodo offerto in sede di gara. Nel periodo di garanzia di cui al punto precedente, il Fornitore dovrà garantire le attività di assistenza tecnica disposte e descritte nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4 Corrispettivi e Modalità di Pagamento

L'importo complessivo della fornitura e posa in opera, nonché del periodo manutentivo degli impianti, oggetto del presente contratto, risultante dal "Modello Offerta Economica", che ivi si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, ammonta ad **Euro** IVA esclusa.

Commentato [SL1]: Da capire quanti giorni mettere...bergamo prevedeva 60 gg per la consegna, ma è tanto...noi dopo poco più di 60 giorni dovremmo già installare il primo nastro, quindi converrebbe chiedere 30 gg?...

tuttavia l'avvio dell'approvvigionamento dei materiali, stimato in 12 settimane, dovrà essere dato da subito, nelle more della progettazione esecutiva, altrimenti non ci siamo con i tempi.

Andrebbe forse capito se la richiesta di fornitura può prevedere anche modifiche in corso di produzione.

Commentato [BF2R1]:

Commentato [BF3R1]:

Commentato [BF4R1]:

L'importo suddetto, si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente appalto, così come previsti dal Capitolato tecnico e descritti nella documentazione di gara.

Il Fornitore provvederà ed emetterà regolare fattura con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti perfezionata. In ogni caso detto pagamento è soggetto al previo espletamento di tutti gli incombeni prescritti dalla legge. Il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti. L'Appaltatore dovrà inviare le fatture al seguente indirizzo mail: marco.ceccarelli@toscana-aeroporti.com.

Articolo 4-bis Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente accordo, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo. Il Fornitore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente:

CIG

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente accordo si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.:

(i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

(ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o forniture del presente accordo non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i."

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto di TA agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

Il Fornitore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente TA e la Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 5 Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell'Aeroporto, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione delle attività di cui è affidatario.

Il Fornitore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dichiara di conoscere le norme di legge, i regolamenti di polizia e tutte le altre prescrizioni emanate dalle competenti autorità, (Ordinanze ENAC, Regolamento di scalo etc.) in ordine alle attività da svolgersi nell'aerostazione e si obbliga ad osservarle ed a conformarsi a quelle che dovessero essere emanate in futuro, esonerando espressamente Toscana Aeroporti SpA da qualsiasi responsabilità che potesse, comunque, insorgere per la mancata o erronea applicazione di tali disposizioni da parte del proprio personale.

Articolo 5-bis Penali

Toscana Aeroporti si riserva la facoltà di applicare la seguente penale:

➤ **500 €** per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi di fornitura dichiarati nell'offerta. Si precisa che, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le Parti si danno reciprocamente atto che, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove l'ammontare delle somme dovute dal Fornitore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo contrattuale, TA ha il diritto di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., il Contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui il Fornitore incorra nelle penali sopra previste, TA avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da TA allo stesso Fornitore.

Articolo 6 Garanzie e coperture assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni, il **Fornitore** ha stipulato polizza fidejussoria, a favore di Toscana Aeroporti SpA, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di ritardo all'adempimento e/o inadempimento anche parziale, Toscana Aeroporti SpA provvede all'escussione della fidejussione. La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente accordo.

Il **Fornitore** ha rilasciato, altresì, le seguenti polizze:

- a) Polizza RCT
- c) Polizza RCO
- d) Polizza RC Prodotti

Così come indicato nel Disciplinare di Gara.

Art. 6-bis Subappalto

Non è ammesso il subappalto se non nei limiti previsti dall'art. 105 D.lgs.50/16. Il Fornitore, in quanto firmatario del contratto, risulta unico responsabile.

Articolo 7 Recesso

Le Parti si danno reciprocamente atto che TA potrà, a sua insindacabile scelta, in qualsivoglia momento, recedere dal presente Contratto, comunicandolo al Fornitore tramite lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 20 giorni.

Resta inteso che, in caso di recesso da parte di TA:

(i) il Fornitore avrà diritto a percepire esclusivamente il corrispettivo maturato sino alla data di efficacia del recesso;

(ii) il Fornitore accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di TA per aver quest'ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

TA ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, oppure qualora risulti da DURC l'irregolarità contributiva del Fornitore.

Articolo 8 Clausola risolutiva

Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che TA ha il diritto di risolvere il presente Contratto, previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R., nel caso in cui il Fornitore abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le Parti espressamente qualificano gravi:

- a) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- b) cessione, anche di fatto e parziale, del presente Contratto e/o dei crediti da esso derivati;
- c) esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa "Antimafia";
- d) frode nell'esecuzione del Servizio;

- e) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) subappalto abusivo;
- h) non rispondenza delle caratteristiche delle forniture rispetto alle specifiche minime di contratto e del Capitolato tecnico;
- i) accertato stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o altra situazione equivalente.

TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale della prestazione eseguita fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Trovano, in ogni caso, applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il Fornitore, nell'ambito del rapporto contrattuale con TA, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da TA.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di TA e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di TA.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per il Fornitore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne TA da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art. 9 Personale

Nello svolgimento dell'attività il Fornitore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con TA.

Il Fornitore dovrà fornire a TA i nominativi del personale che potrà essere utilizzato nelle attività di cui trattasi e la loro mansione.

Il Fornitore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente TA da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto d'appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell'ambito del medesimo appalto. Nell'ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, Il Fornitore si impegna a mantenere manlevato e indenne TA da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall'Amministrazione finanziaria.

Il Fornitore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - attestante l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.

Fermo quanto sopra, il Fornitore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di TA, ogni più idonea documentazione atta a consentire a TA di verificare l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi. La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell'ulteriore documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da TA è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite

Qualora TA venga a conoscenza della esistenza di un debito rimasto inadempito del Fornitore nei confronti dei suoi dipendenti o ausiliari o degli Enti previdenziali per prestazioni eseguite in suo favore in adempimento del presente contratto, avrà facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti, accantonandoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata la effettiva sussistenza o meno di tale debito.

Ove la TA riceva altresì una richiesta volta a far valere la sua responsabilità per i debiti del Fornitore di cui al comma precedente, a norma dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e s.m.i., avrà facoltà di versare le somme corrispondenti ai corrispettivi eventualmente dovuti dal Fornitore al richiedente, dandone previamente comunicazione al Fornitore. Con il pagamento al richiedente TA sarà liberata dall'obbligo di pagamento del corrispettivo in favore del Fornitore per la quantità corrispondente a quanto versato.

Nel caso di cui al comma che precede, ove entro 5 giorni dalla comunicazione, il Fornitore comunichi per iscritto a TA la sua opposizione, quest'ultima non darà corso al pagamento in favore del richiedente, ferma restando la sua facoltà di sospendere la liquidazione a norma del comma 1 della presente clausola. In tale ipotesi, le spese legali, ai minimi di tariffa, che TA abbia a sostenere siccome chiamata in giudizio come obbligata solidale dal richiedente, saranno a carico del Fornitore.

Art. 10 Sicurezza sul lavoro

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la Toscana Aeroporti SpA nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.lgs. 81/2008.

Il Fornitore in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 81/08, si impegna a cooperare, con i datori di lavoro presenti nell'area interessata dall'attività lavorativa inerente le opere oggetto delle presenti Condizioni generali, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività stessa.

Il Fornitore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

Il Fornitore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nelle aree ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di evacuazione e di emergenza adottate da TA e di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata formazione e informazione ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08.

Il Fornitore dichiara che il personale adibito alle attività oggetto di appalto è professionalmente idoneo e che è stato formato ed informato ai sensi del D.lgs. 81/08 sui rischi dell'attività svolta e relativi alla salute e sicurezza sul lavoro e dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale e dal Gestore dell'Aeroporto di Firenze. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che gli oneri relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono già stati valutati e non sono stati soggetti a ribasso d'asta.

Art. 11 Clausola gestione rifiuti

Il Fornitore si obbliga a smaltire i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sul sedime aeroportuale.

Qualora durante lo svolgimento del servizio e in funzione dello stesso, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, il Fornitore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all'interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano.

Al termine del servizio oggetto di affidamento, il Fornitore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento.

TA, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con il Fornitore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se TA riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà il Fornitore a precedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale Azione Correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell'attività di TA o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, TA avrà diritto di sospendere i pagamenti verso il Fornitore fino a quando quest'ultimo non avrà terminato l'attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l'Azione Correttiva sopra indicata.

Articolo 12 Regime di segretezza, proprietà degli elaborati e riservatezza

Il Fornitore è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato da TA per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù del presente incarico. Tutti gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà della Committente e nulla potrà essere divulgato all'esterno senza esplicito consenso scritto rilasciato da TA. Il Fornitore è consapevole, in virtù del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dall'uso tali informazioni, della necessità di evitare di rendere dichiarazioni e/o comunicazioni aventi ad oggetto l'attività di TA. In ragione del rapporto che lo lega a TA ed indipendentemente dagli obblighi afferenti le Informazioni Riservate della Società, Il Fornitore si impegna a non prendere posizione, a non rilasciare, anche in forma di semplice opinione, dichiarazioni, interviste, comunicati e a non discutere con qualsiasi persona, ditta, società, associazione e/o altro ente dotato o meno di personalità giuridica argomenti aventi ad oggetto attività di interesse di TA, ancorché gli stessi non abbiano come contenuto, o non presuppongano l'uso di Informazioni Riservate della Società. L'obbligo di riservatezza non si applica relativamente alla possibilità di citare gli estremi del presente contratto (oggetto del contratto, progetto oggetto di verifica, committente, progettista, importo lavori del progetto verificato, importo del servizio affidato mediante il presente contratto) a fini di referenza aziendale.

Articolo 13 Certificazione etica

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore prende espressamente atto che TA è in possesso della certificazione SA8000 (c.d. Certificazione Etica) e che TA intende promuovere un sistema di responsabilità sociale che richiede ai terzi ed ai fornitori impegnati nel sito aeroportuale di applicare i medesimi standard di TA.

Il Fornitore pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a:

- non utilizzare o dare sostegno all'utilizzo del lavoro infantile e del lavoro obbligato;
- provvedere a selezionare, assumere formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna;
- assicurare sempre un ambiente di lavoro sicuro e salubre;
- assicurare che il proprio sistema di gestione dell'orario di lavoro, delle procedure disciplinari e delle retribuzioni sia coerente con la legislazione, con i contratti di lavoro in essere, con gli accordi sindacali e con gli standard di settore;
- assicurare la libertà di associazione e diritto all' applicazione della contrattazione collettiva;
- concordare, con TA, eventuali verifiche, da parte di TA medesima, in relazione agli impegni suddetti e, nel caso che emergano delle non conformità, ad analizzarne le cause e ad attuare le necessarie azioni correttive.

Articolo 14 Certificazione Ambientale ISO 14001:2004

Considerando che TA ha adottato un sistema di gestione conforme alla normativa ISO 14001, intendendo promuovere un sistema di responsabilità ambientale che coinvolga tutti i settori di attività, TA richiede al Fornitore, con la firma del presente contratto l'impegno specifico a:

1. adeguare il proprio operato alle procedure del sistema di gestione ambientale di loro competenza che verranno, eventualmente, consegnate da TA.
2. rendersi disponibile a verifiche ispettive del sistema di gestione ambientale;
3. segnalare eventuali anomalie relative al sistema di gestione ambientale presso il sito.

Nei casi in cui si rendesse necessario, in ragione dell'attività svolta dal Fornitore, TA renderà conoscibili tutte le procedure relative alla Certificazione Ambientale in essere, affinché il Fornitore possa applicarle in modo esatto e possa formare il proprio personale in merito al contenuto di dette procedure.

Le parti si danno atto che l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti legittimerà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 14 bis Rispetto normativa D.Lgs 231/2001

TA ha adottato il proprio Codice Etico ed il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza 231.

TA nell'esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni indicate nel proprio Codice Etico, nel proprio Modello 231 e dalle disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti e di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste, del Codice Etico adottato da TA.

Articolo 14 ter Safety Aeroportuale

1. 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di cui al Reg. (UE) N. 216/2008 e al Reg. (UE) N. 139/2014, il Fornitore si impegna, limitatamente a quanto applicabile alle attività svolte secondo le indicazioni che verranno fornite da TA, a:

- rispettare le procedure di safety di TA e le norme di safety applicabili sull'aeroporto individuate nel Regolamento di Scalo, nel Manuale dell'Aeroporto, e nei relativi allegati e comunicate al Fornitore.
- assicurare che il personale coinvolto operante in aeroporto sia adeguatamente formato, qualificato e addestrato per la mansione; particolare attenzione deve essere rivolta alla formazione del personale inerente i regolamenti aeroportuali ed i piani di emergenza aeroportuali.
- assicurare la partecipazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subcontraenti, ai corsi di formazione di safety obbligatori erogati da TA secondo quanto previsto dal Manuale di Aeroporto (cfr. PARTE B del Manuale di Aeroporto, par.2.2.7.2 e par.3.1.1.2);
- aderire al Reporting System di TA, comunicando a TA qualsiasi incidente o near misses avvenuto in airside che abbia, o avrebbe potuto, compromettere la safety delle operazioni, secondo le modalità previste dal Manuale di Aeroporto (PARTE B del Manuale di Aeroporto, par.2.2.8);
- partecipare ai gruppi di lavoro tematici, ai comitati ed alle attività che abbiano quale finalità il miglioramento del livello di safety aeroportuale nonché alle analisi di safety laddove necessario;
- partecipare attivamente ai programmi di FOD prevention ed Apron Safety;
- partecipare attivamente al programma di prevenzione delle runway incursion ed excursion (ndr.laddove l'operatore sia soggetto a tali rischi);
- dotarsi di un proprio sistema di controllo e gestione della safety al fine di svolgere una efficace attività di controllo e verifica delle attività svolte ai fini della safety;
- adottare proprie procedure con le quali vietare al proprio personale – ivi compreso il personale di eventuali subcontraenti o fornitori - l'espletamento delle attività lavorative sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, nonché il loro consumo durante le ore di servizio in aeroporto (cfr. PARTE B del Manuale di Aeroporto, par.2.6);
- accettare gli audit di safety/compliance condotti da parte di TA e/o dall'Autorità Competente, ai sensi del predetto Regolamento UE (cfr PARTE B del Manuale di Aeroporto, par.2.3.4.2);
- nominare all'interno della propria organizzazione un referente (cd. entry point) competente per le tematiche afferenti alla safety aeroportuale e comunicarlo a Toscana Aeroporti; tale referente sarà la figura di riferimento per TA in merito alla comunicazione di aggiornamenti del Manuale di Aeroporto e relative procedure, per le attività di audit, per indagini a seguito di eventi, per richieste di diffusione al proprio personale di raccomandazioni, per le segnalazioni di eventi come da safety reporting;
- informare il proprio personale riguardo alle possibili conseguenze derivanti da un'eventuale violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di Scalo nel Manuale di Aeroporto e nelle procedure aeroportuali applicabili;

· assicurare che il proprio personale ed, eventualmente, quello dei suoi subcontraenti sia in grado leggere e capire l'italiano affinché possa comprendere le regole aeroportuali e le disposizioni attinenti ai propri compiti e responsabilità;

· adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni richieste da TA nell'interesse della safety (es. nuove pubblicazioni e/o revisioni del Manuale di Aeroporto);

· comunicare eventuali cambiamenti significativi alle procedure operative e/o attrezzature/mezzi utilizzati in air side al fine di valutarne gli eventuali impatti interferenziali sulla safety delle operazioni.

2. Resta inteso, ai fini di quanto sopra riportato, che nessun corrispettivo è dovuto né da parte di TA in favore del Fornitore né da parte del Fornitore in favore di TA, ad eccezione del rimborso alla scrivente dei costi sostenuti relativamente ai corsi di formazione di safety erogati secondo quanto previsto dal Manuale di Aeroporto.

3. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione e compreso il Regolamento di Scalo e il Manuale di Aeroporto, disponibili sul sito di www.toscana-aeroporti.com. Allo stesso modo dichiara di aver preso visione e compreso le eventuali ulteriori procedure Safety fornite da TA.

4. In caso di violazione totale o parziale delle disposizioni sopra elencate TA potrà risolvere di diritto, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 15 Trattamento dati personali da parte di Toscana Aeroporti Spa

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di Privacy, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, TA procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui al citato Regolamento.

Titolare del trattamento è la Committente TA con sede legale in via del Termine 11 Firenze.

Articolo 16 Foro competente

Per tutte le eventuali controversie tra TA e il Fornitore, sia durante la validità del presente Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Articolo 17 Responsabile dell'esecuzione Del Contratto

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA, dell'esecuzione del presente Contratto è

Articolo 18 Norma di rinvio

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste negli allegati tecnici, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per il Fornitore e TA. Il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni e clausole previste dal presente Contratto e relativi allegati. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono state interamente negoziate, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Elenco Allegati:

- a) Capitolato Tecnico
- b) Offerta Tecnica
- c) Offerta Economica
- d) Linee guida permessi aeroportuali

Firenze, il _____

Toscana Aeroporti Spa

Il Fornitore
